

DATA	PROT. n.	ORGANO
07/07/2025	35	DG

ALLEGATO A

FONDO PER LA PONDERAZIONE QUALITATIVA DELLA QUOTA ORARIA DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI - ANNO 2024

RIFERIMENTO NORMATIVO			RISORSE ECONOMICHE	IMPORTO
ACN 7.02.2024 (Medici speciali ambulatoriali interni)	Art. 43	c.1, lett. B, p. 1	Risorse quantificate in base al numero di ore di attività dei medici specialisti per l'anno 2004 (pari a 777.844,45) moltiplicato per l'importo orario di € 4,875 (€ 4,41 incremento di € 0,2445 dal 31.12.2004 e € 0,22 dal 31.12.2005)	3.791.991,69
ACN 7.02.2024 (Medici speciali ambulatoriali interni)	Art. 43	c.1, lett. B, p. 2	riconversione delle quote di anzianità del personale cessato a decorrere dal 2004 (quota parte attribuita al fondo in via permanente)	1.871.471,59
			riconversione delle quote di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2023 (rateo da utilizzare soltanto nell'anno successivo a quello di cessazione)	49.180,25
TOTALE FONDO LORDO				5.712.643,53
D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010	Art. 9	c. 2 bis	Decurtazione permanente pari al taglio effettuato sul fondo 2014	- 254.997,29
D.Lgs. n. 75/2017	Art. 23	c. 2	Vincolo di non superamento del fondo 2016	- 717.404,71
TOTALE GENERALE NETTO				4.740.241,53



DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Ufficio Pianificazione,
programmazione e controllo

DATA	PROT. n.	ORGANO
07/07/2025	35	DG

PER IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Costituzione dei fondi per la ponderazione qualitativa della quota oraria dei medici specialisti ambulatoriali interni – anni 2023 e 2024.

La norma particolare n. 3 di cui all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni (ACN 2019-2021), recepito dall'Istituto attraverso il Verbale d'intesa tra l'Amministrazione e i rappresentanti sindacali di categoria SUMAI e CISL Medici in data 10 ottobre 2024, prevede che la costituzione del Fondo per la ponderazione qualitativa della quota oraria sia di competenza dell'Amministrazione, mentre residua, in capo alla Commissione centrale, la determinazione del relativo piano di utilizzo.

Pertanto, si è proceduto alla quantificazione delle risorse dei fondi per gli anni 2023 e 2024, sulla base delle attuali disposizioni contrattuali e normative di riferimento.

Il fondo per la ponderazione qualitativa della quota oraria, in attuazione dell'art. 29 dell'Accordo adottato dall'Istituto, è alimentato dalle risorse storiche, come individuate dall'art. 43 dell'ACN 2019-2021 e dalle quote di anzianità resesi disponibili fino alla data del 31 dicembre 2009 a seguito di cessazioni.

Per la quantificazione delle prime sono stati presi a riferimento:

- le ore di attività effettivamente prestate per l'anno 2004, pari a n° 777.844,45 ore, anche in linea anche con quanto prescritto dal Collegio dei sindaci nel Verbale n. 366 del 9 settembre 2010;
- l'importo orario di € 4,875, determinato dalla quota oraria iniziale, pari a € 4,41, e dai successivi incrementi (€ 0,245 dal 31 dicembre 2004 e € 0,22 dal 31 dicembre 2005).

Alle risorse base così determinate, pari a € 3.791.991,69, sono state aggiunte le quote di anzianità del personale cessato a decorrere dall'anno 2004, pari a € 1.823.303,61 per il fondo 2023 ed € 1.920.651,84 per il fondo 2024.

All'ammontare dei fondi così ottenuti, pari a € 5.615.295,30 per l'anno 2023 ed € 5.712.643,53 per l'anno 2024, sono stati applicati i tagli previsti dalle norme di contenimento della crescita dei fondi per i trattamenti accessori del personale delle



DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Ufficio Pianificazione,
programmazione e controllo

DATA	PROT. n.	ORGANO
07/07/2025	35	DG

pubbliche amministrazioni, anche al fine di "sterilizzare" le quote di anzianità successive all'anno 2009, come di seguito rappresentato:

1. art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e s.m.i., secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate, ai sensi del medesimo comma 2-bis, nell'anno 2014;
2. l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In relazione ai tagli previsti ai punti 1. e 2., i fondi 2023 e 2024 sono stati decurtati, rispettivamente, di € 875.053,77 e € 972.402,00 pervenendo, pertanto, ad un importo netto pari a € 4.740.241,53.

Stante quanto sopra illustrato e ove Lei concordi con le soluzioni prospettate, si sottopongono alla Sua firma gli uniti schemi di determinazione con i relativi allegati A, per la costituzione dei fondi per la ponderazione qualitativa della quota oraria dei medici specialisti ambulatoriali, relativi agli anni 2023 e 2024.

Il Direttore centrale
dott. Carlo Biasco

Firmatario: CARLO BIASCO

Motivo: Firma del Direttore, 6 - 00144 ROMA - TEL. 0654873038 - FAX 0654872860
P.E. SULLO SPA
dcrisorseumane@inail.it - dcrisorseumane@postacert.inail.it
PART. IVA 00968951004 - CODICE FISCALE 01165400589

Data: 30/06/2025 09:07:49 G